

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **270/1974** (ECLI:IT:COST:1974:270)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **GIONFRIDA**

Camera di Consiglio del **24/10/1974**; Decisione del **21/11/1974**

Deposito del **27/11/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7511**

Atti decisi:

N. 270

ORDINANZA 21 NOVEMBRE 1974

Deposito in cancelleria: 27 novembre 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 317 del 4 dicembre 1974,

Pres. BONIFACIO - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale promossi:

a) con sei ricorsi della Provincia autonoma di Trento, notificati il 18 febbraio 1972, depositati in cancelleria il 24 dello stesso mese ed iscritti ai nn. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del registro ricorsi 1972;

b) con sette ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 19 febbraio 1972, depositati in cancelleria il 29 dello stesso mese ed iscritti ai nn. 20, 21, 24, 27, 28, 30 e 31 del registro ricorsi 1972.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che con sei ricorsi notificati il 18 febbraio 1972, la Provincia di Trento ha impugnato, rispettivamente, gli articoli:

12 e 22 del d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1414 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

2, 5, 8, 10, 11, 17 a 21, 23 a 26, 29 a 32, 34 a 37, 43, 47 a 53 e 62 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

2, 4, 6 a 10, 12 e 14 del d.P.R. 27 marzo 1952, n. 354 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industria alberghiera);

1 e 2 del d.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di credito e risparmio);

1 e 2 del d.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera);

1, nn. 3, 4 e 5;-2 a 6, 8, 10 e 1-1 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di case popolari);

- che, con sette altri analoghi ricorsi notificati il 19 febbraio 1972, la Provincia di Bolzano ha impugnato gli articoli: 1 e 2 del d.P.R. 21 novembre 1951, n. 1396 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige);

2, 4, 6 a 10, 12, 14 e 15 del d.P.R. 27 marzo 1952, n. 354 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di turismo ed industria alberghiera);

1 e 2 del d.P.R. 18 febbraio 1958, n. 307 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera);

1, 2 a 6, 8, 10 e 11 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di case popolari);

4, 5, 6, 8 e 13 del d.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca);

1, primo e quarto comma, del d.P.R. 8 agosto 1959, n. 688 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca);

2 del d.P.R. 23 maggio 1960, n. 671 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi);

- che tutte le disposizioni denunciate costituiscono norme di attuazione dello Statuto

speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (approvato con legge costituzionale 1948, n. 5) e che, in ogni caso, se ne deduce il contrasto con norme della sopravvenuta legge costituzionale IO novembre 1971, n. 1, modificativa dello Statuto stesso.

Considerato che, con sentenza n. 34 del 1974, la Corte, esaminando ricorsi analogamente strutturati, ha escluso che le questioni di quel più sopra riportate si pongano in termini di legittimità costituzionale, poiché "è proprio, infatti, della natura e funzione strumentale delle norme di attuazione che esse siano destinate a spiegare efficacia sino a che rimarranno in vigore le disposizioni statutarie che esse interpretano od integrano", dimodoché "con la caducazione o modificazione delle relative norme statutarie, e nei limiti relativi, le norme di attuazione vengono a perdere efficacia in dipendenza della loro intrinseca natura";

che, pertanto, le promosse questioni sono manifestamente Inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale delle norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, promosse dalla Provincia di Trento e dalla Provincia di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe, rispettivamente notificati il 18 e il 19 febbraio 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.